ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI



Direzione centrale pianificazione e comunicazione

dcpianificazione-comunicazione@inail.it

Direzione centrale prevenzione

dcprevenzione@inail.it

Direzione centrale rapporto assicurativo

dcra@inail.it

Inail

Piazzale Giulio Pastore, 6 00144 Roma

www.inail.it

Sommario

Ai lettori	4
Premessa	5
Riferimenti normativi	7
Gli infortuni domestici	8
La prevenzione	9
Fiamme libere e pericolo d'incendio	
Elettricità	
Gas Sostanze chimiche	
Cadute	
Cosa fare in caso di infortunio grave se in casa non c'è nessuno	
L'assicurazione	16
La tutela assicurativa	18
Il premio assicurativo	20
L'iscrizione	
ll rinnovo	
Il pagamento del premio	
Regime sanzionatorio	23
I servizi online riservati all'assicurazione	24
Le prestazioni	26
Rendita diretta	
Rendita ai superstiti	
Prestazione una tantumAssegno una tantum per infortunio mortale	
Assegno per l'assistenza personale continuativa	
Benefici Fondo vittime gravi infortuni	
Richiesta di prestazioni	30
Prestazione una tantum - Rendita diretta – Assegno per assistenza	
personale continuativa	
Rendita ai superstiti	
Come si riscuotono le prestazioni	
Cosa fare in caso di infortunio	
Cosa fare in caso di infortunio mortale	32
Il ricorso	33
Ulteriori informazioni	34

Ai lettori

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.

Scopo di questo opuscolo è fornire informazioni di carattere generale sull'assicurazione, gestita dall'Inail, e alcune indicazioni sulle misure da adottare per prevenire gli infortuni.



Premessa

L'ordinamento italiano, con la legge n. 493 del 3 dicembre 1999, riconosce sotto il profilo professionale l'impegno di coloro che svolgono attività di grande utilità per la cura della casa e del nucleo familiare in modo abituale esclusivo e gratuito, proponendo un adeguamento delle tutele dai peculiari rischi di infortunio cui è esposta questa tipologia di lavoratori.

Si tratta di una legge a elevato impatto etico e sociale che valorizza la dedizione e il senso di responsabilità di chi svolge quotidianamente e a tempo pieno il proprio lavoro tra le mura domestiche, equiparandolo, dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, a quello svolto fuori casa.

Per lavoro domestico si intende l'insieme di attività svolte da uno o più soggetti nell'abitazione dove dimora il nucleo familiare, senza vincolo di subordinazione e gratuitamente.

Il nucleo familiare è l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,



parentela, affinità, adozione e tutela, o da legami affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere composto anche dalle coppie di fatto o da una sola persona.

Le persone che svolgono attività di lavoro domestico rappresentano una categoria di lavoratori particolarmente esposti a condizioni di rischio, tipiche dell'ambiente in cui operano, come conferma il numero di infortuni registrati in ambito domestico.

Le cause sono per lo più riconducibili alla disinformazione e a comportamenti imprudenti, all'uso di elettrodomestici, detergenti o prodotti chimici per l'igiene della casa. Inoltre, la ripetitività delle azioni quotidiane per la cura delle case e delle persone può abbassare la soglia di attenzione e di conseguenza aumentare l'esposizione al rischio.

Lo Stato italiano ha promosso la tutela del lavoro domestico e compie azioni di sensibilizzazione per favorire l'adozione di comportamenti responsabili e di adeguate misure di prevenzione per rendere la casa un luogo più sicuro.

In particolare, due sono gli strumenti attraverso cui si intende garantire la tutela dei lavoratori domestici:

- la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni nelle abitazioni, anche attraverso un'adeguata campagna d'informazione;
- l'istituzione di una forma assicurativa contro i rischi derivanti da lavoro svolto in ambito domestico per la tutela contro gli incidenti ora anche di minore gravità.



Riferimenti normativi

La legge n. 493/1999 "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici" ha introdotto per la prima volta in Europa il tema della tutela della salute contro i rischi da infortuni per invalidità permanente derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. Dal 1° marzo 2001 l'assicurazione è entrata in vigore e la gestione è stata affidata all'Inail.

Successivamente, con il decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 l'assicurazione è stata estesa anche ai casi di infortunio mortale, mentre la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha abbassato dal 33% al 27% la soglia di inabilità riconosciuta per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007.

La legge n. 145 del 31 dicembre 2018, infine, ha apportato ulteriori importanti modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2019:

- innalzamento del limite di età da 65 anni a 67 anni per la tutela assicurativa;
- ulteriore abbassamento del grado di inabilità permanente per il diritto alla rendita dal 27% al 16%;
- corresponsione della prestazione una tantum per i gradi di inabilità accertata compresi tra il 6% e il 15%;
- riconoscimento ai titolari di rendita con danni particolarmente gravi dell'assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del testo unico n.1124 del 1965.

Il decreto ministeriale del 13 novembre 2019, infine, ha regolato le modalità e i termini di attuazione delle nuove disposizioni di cui alla predetta legge 145/2018 e ha disposto che i rapporti tra l'Inail e gli assicurati siano gestiti con modalità telematiche.



Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica e di rilevanza sociale per l'impatto psicologico che hanno sulla popolazione che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza.

L'incidenza del rischio è legata direttamente alla quantità di tempo trascorso in casa.

Le conseguenze di salute sono traumi di diversa gravità, che possono comportare invalidità e, in molti casi, anche la morte. Le conseguenze economiche provocano oneri sempre più gravi per le famiglie e per il Servizio sanitario nazionale.

Che cos'è un incidente domestico? L'infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche:

- comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo;
- si verifica indipendentemente dalla volontà umana;
- si verifica in un'abitazione, intesa come l'insieme dell'appartamento vero e proprio e di eventuali estensioni esterne, come balconi, il giardino, il garage o la cantina.

La prevenzione

Gli infortuni tra le mura domestiche possono essere provocati da una vasta tipologia di cause, legate, per lo più, all'utilizzo quotidiano di fuoco, elettricità, gas e sostanze chimiche, e alle cadute. Di seguito vengono presentate alcune misure da adottare e dei comportamenti corretti per prevenire gli incidenti, e a seguire qualche raccomandazione per i casi in cui si subisce un infortunio e si è soli in casa.

Fiamme libere e pericolo d'incendio, ustioni da calore

Il fuoco si sviluppa nelle abitazioni quando vengono accostate sostanze infiammabili, come legno, carta, tessuti, alcol, olio, vernici e gas, ed elementi che possono innescare incendi, tra cui sigarette accese, fornelli accesi, impianti elettrici e superfici surriscaldate. Il contatto con fiamme libere, o con liquidi, gas o superfici surriscaldati, può provocare ustioni.



Prevenzione e comportamenti corretti

- Non lasciare che eventuali manici delle pentole/padelle sporgano dal bordo anteriore-esterno del piano cottura;
- non collocare le pentole più pesanti e/o contenenti liquidi, nella parte frontale esterna del piano cottura;
- raccogliere i capelli, se molto lunghi, mentre si cucina o ci si avvicina a fiamme libere;
- non utilizzare, mentre si cucina o ci si avvicina a fiamme, abiti svolazzanti e/o infiammabili (spesso di natura sintetica);
- utilizzare sempre protezioni per le mani adatte quando si toccano oggetti surriscaldati;
- non tenere tende o materiali infiammabili vicino a fornelli, caldaie e stufe;
- lasciare sempre gli spazi liberi previsti intorno a elettrodomestici o apparecchi riscaldanti;
- non lasciare fonti di calore o fiamme libere incustodite (ferri da stiro, candele, fornelli, ecc.);
- tenere in un luogo protetto prodotti combustili (come alcol o trielina);
- utilizzare il parascintille davanti al camino;
- non schermare la luce con carta o stracci;
- staccare la presa dell'antenna tv durante i temporali;
- spegnere il televisore mediante l'interruttore e non con il telecomando;
- tenere in casa un estintore.

Elettricità

Apparecchi difettosi o malfunzionanti, comportamenti errati o impianti non a norma, possono comportare un serio rischio di folgorazione, corto circuito e incendio.

Prevenzione e comportamenti corretti

In generale è preferibile adottare interruttori differenziali "salvavita". La "messa a terra" è obbligatoria e può salvare la vita.

Prese, spine, riduttori, prese multiple o altri componenti

- Verificare l'esistenza della marcatura "CE" e della marcatura "IMQ";
- verificare la potenza supportata (Watt, da confrontare con quella assorbita dagli apparecchi ad esse collegati);
- non collegare più riduttori o prese multiple in serie;
- verificare la presenza di bruciature, segni di fusione, bruniture, forti ossidazioni dei contatti (in tal caso sostituire);
- verificare la corretta connessione tra prese e spine (inserimento corretto, assenza di sforzi meccanici).

Piccoli elettrodomestici (frullatori, estrattori, spremiagrumi, stufette, asciugacapelli, arriccia capelli, rasoi, radio ecc.)

- Verificare la presenza della marcatura "CE" (sarebbe preferibile che fosse presente anche la marcatura "IMQ");
- verificare che il collegamento elettrico, i manipolatori o gli interruttori non presentino danneggiamenti o bruciature;
- eliminare riduttori, adattatori e, possibilmente, prolunghe;
- non tirare il cavo per disinserire la spina;
- collocare gli elettrodomestici su superfici piane stabili e libere, distanti da possibili schizzi d'acqua;
- non usare apparecchi elettrici in prossimità dell'acqua o con le mani bagnate;
- non pulire i piccoli elettrodomestici immergendoli in acqua;
- in fase di non utilizzo distaccarli dall'alimentazione elettrica e posizionarli in luogo sicuro;
- evitare l'uso della radio in bagno, se non alimentata a batterie e scollegata da prese di elettricità).



Gas

Gli apparecchi a gas possono diventare pericolosi se installati male, usurati o non mantenuti correttamente. I due rischi principali sono eventuali fughe di gas e di ossido di carbonio. Il gas metano, infatti, è altamente esplosivo, mentre l'ossido di carbonio è tossico. In caso di intossicazione, i sintomi più frequenti sono mal di testa, vertigini, nausea e sonnolenza, seguiti da secchezza delle fauci, diarrea e vomito. L'esposizione prolungata è mortale.

Prevenzione e comportamenti corretti

- Verificare se esiste la certificazione di conformità dell'impianto, in caso contrario far intervenire i tecnici autorizzati alla verifica e al rilascio della certificazione;
- effettuare la manutenzione periodica (annuale per la caldaia e biennale per i fumi);
- controllare periodicamente il tubo del gas (di piani cottura e forni) e sostituire se danneggiato o scaduto (se in gomma);
- in caso di piano cottura senza termocoppie (sensore che blocca il flusso di gas se il fuoco si spegne), non lasciare i fornelli accesi esposti a correnti d'aria che potrebbero spegnere la fiamma;
- in caso di forte odore di gas, chiudere il rubinetto del gas, aprire le finestre e non attivare comandi elettrici:
- è consigliabile installare sensori del gas, eventualmente accoppiati a sistemi che ne interrompano l'erogazione;
- è preferibile collocare le caldaie esternamente, e, se sono all'interno, che siano del tipo a "fiamma protetta" marchiate CE;
- chiudere il rubinetto principale in caso di non utilizzo prolungato;
- assicurarsi che sia garantita un'apertura esterna di areazione permanente nell'ambiente dove è collocata la caldaia a gas.



Sostanze chimiche

Detergenti e disinfettanti, insetticidi e altri prodotti possono liberare nell'aria sostanze volatili pericolose per la salute di chi li utilizza. Il contatto della cute e delle mucose con alcuni prodotti, tra cui candeggina e acido muriatico, può produrre effetti pericolosi come irritazioni, ustioni, sensibilizzazioni, allergie e intossicazioni.

Prevenzione e comportamenti corretti

- Leggere attentamente le etichette dei recipienti con i simboli di pericolo e le istruzioni per l'impiego dei prodotti di pulizia e igiene;
- non acquistare prodotti privi di etichette e istruzioni per l'uso, anche se più economici;
- custodire in prodotti in luoghi sicuri e protetti, inaccessibili ai bambini;
- eliminare le confezioni prive di etichetta, non contenute nei contenitori originali;
- utilizzare i prodotti senza miscelarli tra loro, seguendo le informazioni sull'etichetta (attenzione a non mescolare la varechina – ipoclorito di sodio - con l'ammoniaca);
- · usare sempre i guanti per proteggere le mani;
- arieggiare gli ambienti se si utilizzano sostanze volatili.




Cadute

La caduta è la tipologia più frequente di incidente domestico e ciò è dovuto alla presenza di diversi fattori tra cui, ad esempio, pavimenti bagnati o cerati, pavimenti non antiscivolo, tappeti mobili su superfici molto lucide, fili elettrici o cavi liberi, ostacoli, sporgenze e spigoli vivi, sconnessioni nel pavimento e, infine, un uso non corretto delle scale, in particolare pieghevoli. Problemi fisiologici, come l'osteoporosi, o condizioni che compromettono l'equilibrio o l'attenzione, comportano un aumento del rischio.

Prevenzione e comportamenti corretti

- Usare scarpe comode dotate di tacchi bassi e suola antiscivolo quando si lavora in casa;
- · usare i tappetini antiscivolo in bagno;
- fissare i tappeti ai pavimenti con strisce adesive o apposite retine;
- non usare strumenti impropri, come tavoli e sedie, per raggiugere le parti più alte degli arredi.



Scale portatili o sgabelli:


- Non sporgersi lateralmente;
- non salire troppo in alto e non oltre i 2 metri;
- non salire sulla scala portando materiali e/o attrezzature pesanti;
- non posizionare la scala su superfici con oggetti o materiali che possono facilitare scivolamenti come acqua, fogli di nylon, olio;
- non posizionare mai un piede su un gradino o un piolo e un piede su un altro piano, come il davanzale di una finestra o un mobile: la scala si può rovesciare;
- utilizzare sempre un abbigliamento conforme, in particolare calzature idonee, non pantofole, scarpe con tacchi alti e sandali, e non vestiario con lacci o cinture che potrebbero impigliarsi o finire sotto le scarpe;
- non posizionare la scala in prossimità di spazi prospicienti il vuoto, non adeguatamente protetti, come balconi, scale, pianerottoli, davanzali, porte e/o finestre non perfettamente chiuse;
- non posizionare la scala su oggetti o parti d'arredo che forniscano una base per aumentarne l'altezza di utilizzo;
- non scendere mai dalla scala con le spalle rivolte verso la stessa.

Cosa fare in caso di infortunio grave se in casa non c'è nessuno

Se si subisce un infortunio domestico di una certa gravità, per il quale non sono sufficienti i rimedi di primo soccorso, e si è soli in casa, è indispensabile non farsi prendere dalla paura e chiedere subito aiuto.

Se si è convinti di perdere conoscenza, è bene sdraiarsi mettendosi sul fianco. Se si è coscienti e le condizioni lo permettono è bene, dopo aver chiesto soccorso, raggiungere la porta di casa o una finestra per poter facilitare l'accesso di chi deve intervenire o per lanciare ulteriori richieste di aiuto.

Se ci si dirige verso la porta di casa o una porta finestra, è sempre bene mettersi dalla parte dell'anta opposta a quella di accesso per evitare, in caso di perdita dei sensi, di impedire o intralciare i soccorritori. Abbandonare comunque la casa se in essa permane la condizione di pericolo (incendio, gas, sostanze chimiche tossiche).



L'assicurazione presso l'Inail è obbligatoria per tutte le persone che:

- · hanno un'età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- svolgono un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano;
- non sono legate da vincoli di subordinazione;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale.

Tra i soggetti obbligati a iscriversi, sempre che si occupino in modo non occasionale della cura dell'abitazione, rientrano anche:

- i pensionati, "di entrambi i sessi", che non hanno superato i 67 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
- tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio coloro che sono in attesa di prima occupazione);

- gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano;
- i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di Integrazione Salariale (FIS);
- i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell'occupazione (NA-SpI e Dis-Coll);
- i lavoratori stagionali, temporanei e a tempo determinato.

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa.

Il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l'intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto è in possesso dei requisiti assicurativi e non svolge attività lavorativa.

Nell'ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).

Non sono soggette all'obbligo assicurativo le persone di età inferiore ai 18 anni e quelle che hanno superato i 67 anni.

Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

- Lavori socialmente utili (Lsu), borse di lavoro, corsi di formazione e tirocini, in quanto, pur in assenza di rapporto di lavoro, svolgono un'attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;
- lavoro part time, in quanto si tratta sempre di un'attività lavorativa a tempo indeterminato, che comporta l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

La tutela assicurativa



Oggetto dell'assicurazione sono esclusivamente gli infortuni avvenuti in occasione e a causa del lavoro prestato in ambito domestico, cioè avvenuti nell'abitazione nella quale dimora la famiglia dell'assicurato, comprese le pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi, ecc.) e le parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androni, ecc.).

È considerata al pari dell'abitazione in cui dimora il nucleo anche la casa in affitto in cui si trascorrono le vacanze, purché si trovi sul territorio nazionale.

Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia rientrano alcune attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare.

Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse a interventi di piccola manutenzione (a titolo esemplificativo: idraulica, elettricità, ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica e che rientrano nella ormai diffusa abitudine del "fai da te".

Anche gli infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti, ecc.) sono coperti dall'assicurazione.

Infatti la cura di tali animali, che vivono abitualmente con la famiglia, rientra

tra le incombenze domestiche.

Non sono invece tutelati gli infortuni causati da animali non domestici.

A decorrere dal 17 maggio 2006, è compreso nella tutela assicurativa anche il rischio morte.

Non sono indennizzati gli infortuni:

- · dai quali derivi esclusivamente una inabilità temporanea;
- avvenuti fuori dal territorio nazionale;
- avvenuti in ambiente domestico, ma conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico.

La tutela assicurativa comporta in caso di infortunio le seguenti prestazioni:

- rendita diretta;
- rendita ai superstiti;
- prestazione una tantum (per gli eventi infortunistici che si sono verificati a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che hanno comportato una inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento);
- · assegno una tantum per infortunio mortale;
- assegno per l'assistenza personale continuativa (per gli eventi che si sono verificati a decorrere dal 1º gennaio 2019);
- benefici a carico del Fondo vittime gravi infortuni.

L'Inail liquida la prestazione solo se l'assicurata/o ha versato il premio o è iscritta/o con premio a carico dello Stato, in quanto ricorrono i requisiti di reddito per l'esonero.

Il premio assicurativo

Il premio annuale dovuto per l'assicurazione non è frazionabile su base mensile ed è deducibile ai fini fiscali.

A decorrere dal 2019 l'importo del premio è pari a 24 euro.

In caso di prima iscrizione, il premio va versato nel momento in cui si maturano i requisiti assicurativi e la copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento. In caso di rinnovo dell'assicurazione, il premio deve essere corrisposto entro il 31 gennaio, e la copertura assicurativa ha decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità con l'anno precedente.

Il premio è a carico dello Stato per le persone che presentano entrambi i seguenti requisiti:

- possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l'anno;
- fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l'anno.

Concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo¹.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito che danno diritto all'esonero dal versamento del premio si fa riferimento al reddito complessivo lordo personale e del nucleo familiare dichiarato ai fini Irpef l'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve farsi riferimento al reddito complessivo lordo ai fini Irpef personale e del nucleo familiare percepito nel secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva

Sono esclusi dal reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef, ad esempio: la rendita diretta, la rendita ai superstiti, l'indennizzo in capitale, gli assegni di incollocabilità e quello per assistenza personale continuativa quali prestazioni erogate dall'Inail, le pensioni di invalidità civile e di guerra, gli assegni familiari, gli assegni di mantenimento dei figli, l'indennità di accompagno nonché particolari categorie di redditi (quali, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, a ritenuta definitiva, a imposta sostitutiva, ecc.).

^{1 -} Articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 1593.

L'iscrizione

L'obbligo di iscriversi sorge nel momento in cui la persona matura i requisiti assicurativi (svolge un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e della dimora, senza vincoli di subordinazione e in modo abituale ed esclusivo e ha un'età compresa tra i 18 e i 67 anni).

I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all'iscrizione ed al pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi. La copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio.


La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi; non è ammesso un anticipo superiore a trenta giorni.

In sede di prima iscrizione, il pagamento del premio deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di maturazione dei predetti requisiti. La data entro cui effettuare il pagamento viene riportata anche sull'Avviso di pagamento elaborato dai sistemi dell'Inail.

L'iscrizione si perfeziona con il pagamento del premio.

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono presentare all'Inail la domanda di iscrizione **esclusivamente in modalità telematica** attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive.

Le persone per le quali il pagamento del premio è a carico dello Stato dal 1° gennaio 2020 devono iscriversi presentando domanda **esclusivamente attraverso il servizio online** "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".



Le persone già iscritte ricevono, entro la fine di ogni anno, una lettera dall'Inail con l'avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l'importo da versare entro il successivo 31 gennaio. L'avviso di pagamento viene comunque reso disponibile anche sui servizi telematici riservati all'assicurazione.

L'assicurazione mantiene la sua validità fino al 31 dicembre, anche se la persona compie il 67° anno di età nel corso dell'anno per cui ha rinnovato l'assicurazione.

Dal 1° gennaio 2020 i soggetti che abbiano diritto all'esonero dal pagamento del premio, devono presentare, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, la domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva". Non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.

Il pagamento del premio

Per perfezionare l'iscrizione o rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno, si deve pagare il premio utilizzando unicamente l'avviso di pagamento PagoPA. Non sono pertanto ammessi pagamenti del premio assicurativo effettuati con modalità diverse dall'avviso PagoPA (es. bolletti-

no postale in bianco compilato dall'assicurato o bonifico bancario).

Si può pagare il premio tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste Italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.PagoPA.gov.it), oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.



PAGOPA SISTEMA DEI PAGAMENTI A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Per pagare sul sito www.inail.it, selezionare il seguente link: https://PagoPA.inail.it/PagamentiPa/Index.do

Con il servizio online "Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione" l'utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV o scaricarlo per effettuare il pagamento.

Per i soggetti che si assicurano per la prima volta, le modalità del pagamento del premio sono quelle descritte nel paragrafo "<u>L'iscrizione</u>", alle quali si fa rinvio.

Il premio assicurativo è annuale e non frazionabile, pertanto non si procede al rimborso se il soggetto perde i requisiti assicurativi nel corso dell'anno.

Il premio assicurativo rientra tra gli oneri deducibili.

Regime sanzionatorio

È prevista l'applicazione di somme aggiuntive sul premio dovuto graduate in relazione al diverso periodo di ritardo nel versamento del premio in questione, per le persone che sono in possesso dei requisiti previsti e non osservano l'obbligo di versare il premio.

In particolare è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 gg.



Il decreto interministeriale 13 novembre 2019, con cui sono state disciplinate le modalità e i termini di attuazione delle nuove disposizioni dell'assicurazione, ha stabilito che i rapporti tra l'Inail e gli assicurati devono essere gestiti con modalità telematiche.

Pertanto, dal 1° gennaio 2020 sono operativi sul sito dell'Istituto (<u>www.inail.it</u>> Servizi online) i seguenti servizi online dedicati all'assicurazione contro gli infortuni domestici:

- il servizio "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", che
 costituisce l'unica modalità con cui è possibile effettuare l'iscrizione
 all'assicurazione ed ottenere l'avviso di pagamento PagoPA per effettuare il versamento del premio; il servizio deve essere utilizzato sia
 dalle persone che devono iscriversi per la prima volta, sia da quelle
 che pur essendo state iscritte in passato all'assicurazione non hanno
 rinnovato l'assicurazione pagando il premio l'anno precedente o hanno
 chiesto la cancellazione dall'assicurazione per il venir meno dei requisiti
 assicurativi;
- il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva", rivolto unicamente ai soggetti in possesso sia dei requisiti assicurativi sia dei requisiti reddituali che danno diritto all'esonero dal versamento del premio; il servizio deve essere utilizzato sia dai soggetti in possesso dei requisiti reddituali per l'esonero dal pagamento del premio che de-

vono iscriversi per la prima volta all'assicurazione sia dai soggetti che devono rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno sempre con esonero dal pagamento;

- il servizio "Invia richiesta di cancellazione dall'assicurazione" che permette all'utente di comunicare all'Inail di non essere più in possesso dei requisiti assicurativi e richiedere la cancellazione dall'assicurazione;
- Il servizio "Visualizza la situazione assicurativa e i pagamenti", che consente all'utente di visualizzare gli anni per i quali risulta assicurato con il dettaglio dei pagamenti effettuati. Nel caso in cui non risulti registrato un premio che invece l'assicurato/a ha versato, l'assicurato/a può chiedere l'attribuzione negli archivi dell'Istituto del pagamento effettuato ma non registrato inviando un'apposita richiesta a una qualunque sede territoriale e indicando, oltre alla richiesta di attribuzione del pagamento al relativo anno di assicurazione, i propri dati anagrafici (comprensivi del codice fiscale) e di residenza, un indirizzo email ed un numero di telefono (fisso o di cellulare) per eventuali contatti/comunicazioni;
- il servizio "Visualizza avviso di pagamento per rinnovo assicurazione" con il quale l'utente può visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV da pagare dal 1° al 31 gennaio per rinnovare l'assicurazione oppure il numero di avviso di pagamento/IUV elaborato a seguito della presentazione della "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento".

L'accesso ai servizi dedicati all'assicurazione è consentito esclusivamente mediante SPID, CIE o CNS.

Dal mese di settembre 2021, l'assicurato/a, selezionando dalla voce di menu il servizio "Visualizza la situazione assicurativa ed i pagamenti", può anche scaricare e stampare dal sito Inail il proprio certificato di iscrizione, relativamente agli anni di assicurazione 2020 e 2021, ed utilizzarlo per le finalità consentite dalla legge (es. detraibilità premio).



Rendita diretta

Se dall'infortunio domestico deriva una inabilità permanente al lavoro pari o superiore:

- al 16% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2019;
- al 27% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018;
- al 33% per gli infortuni occorsi a partire dal 1° marzo 2001 fino al 31 dicembre 2006;

viene corrisposta all'assicurato una rendita vitalizia, liquidata sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria.

La rendita oscilla da un minimo di 119,23 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.454,07 euro, per inabilità del 100%.

La rendita, pagata mensilmente, spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica.

Come tutte le rendite Inail, è esente da oneri fiscali. Tale rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento). Quindi il grado riconosciuto non è soggetto a variazione.

La rendita per inabilità derivante da infortunio domestico viene rivalutata quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un incremento non inferiore al 10%. Per l'anno 2021, è stata rilevata una variazione pari al 12,47% tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2020 e quella dell'anno 2011, ultimo anno in cui è stata effettuata la rivalutazione e pertanto, con decreto ministeriale n. 188 del 23 settembre 2021, sono state rivalutate le prestazioni per infortuni in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Rendita ai superstiti

A decorrere dal 17 maggio 2006, nel caso in cui dall'infortunio derivi, direttamente o indirettamente, la morte dell'assicurato, viene corrisposta una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'ammontare della rendita erogata ai superstiti non può superare l'intero importo della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria che è pari 1.454,07 euro.

Prestazione una tantum

Per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2019, è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro, rivalutato annualmente a partire dal 1° luglio di ogni anno, qualora l'inabilità permanente accertata, ai sensi dell'articolo 102 del testo unico n.1124 del 1965, sia compresa tra il 6% e il 15%.

A seguito di pubblicazione del decreto ministeriale n. 188 del 23 settembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo della prestazione una tantum è pari ad euro 337, 41.

Assegno una tantum per infortunio mortale

Per gli infortuni mortali accaduti in ambito domestico, dal 1° gennaio 2019, è corrisposto a favore dei superstiti degli assicurati deceduti l'assegno una tantum, ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, lett. i, della legge n.145/2018, che ha modificato l'articolo 85, terzo comma del DPR 1124/1965, pari a 10.000,00 euro².

In mancanza dei superstiti, il predetto assegno una tantum è erogato a favore di chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie su richiesta e dietro presentazione di documentazione attestante il sostenimento delle predette spese, per l'importo effettivamente sostenuto e comunque nel limite massimo di 10.000,00 euro.

^{2 -} Articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 1593.

L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente, a partire dal 1° luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

A seguito di pubblicazione del decreto ministeriale n. 188 del 23 settembre 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'importo dell'assegno una tantum è pari ad euro 10.542,45.

Assegno per l'assistenza personale continuativa

Dal 1° gennaio 2019, ai titolari di rendita per inabilità permanente assoluta al 100%, che versano in una o più condizioni menomative, tra quelle elencate nella tabella (allegato 3) del testo unico n. 1124 del 1965, è corrisposto l'assegno per l'assistenza personale continuativa (APC), di cui all'articolo 76 del citato testo unico n. 1124 del 1965. Dal 1° gennaio 2021 l'importo dell'assegno è pari ad euro 574,59.

Si riportano le menomazioni che possono dare diritto all'APC:

- riduzione della acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave;
- perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
- amputazione bilaterale degli arti inferiori:
 - di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
 - all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
- perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
- perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
 - sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
 - sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
- alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- malattie o infermità che rendano necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Benefici Fondo vittime gravi infortuni

Sempre nel caso di eventi mortali è prevista una prestazione "una tantum" a carico del Fondo vittime gravi infortuni il cui importo è determinato in funzione del numero dei superstiti ed è fissato annualmente con decreto ministeriale in base alle risorse disponibili del predetto Fondo.

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 l'importo varia da un minimo di 5.000 euro nel caso di un unico superstite a un massimo di 19.000 euro nel caso di più di 3 superstiti (da ripartire in parti uguali fra i superstiti).





Prestazione una tantum - Rendita diretta - Assegno per assistenza personale continuativa

Se dall'infortunio domestico è derivata un'inabilità permanente, l'infortunato, a guarigione clinica avvenuta, deve presentare all'Inail, entro 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico attestante la stabilizzazione dei postumi, la domanda per ottenere la liquidazione delle prestazioni utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, reperibile presso le sedi Inail e i patronati o sul sito www.inail.it.

Nella domanda, alla quale deve essere allegato l'apposito modulo compilato dal medico, vanno indicati il luogo, la data, la causa e le circostanze dell'infortunio, la sussistenza dei requisiti assicurativi per l'anno in cui è avvenuto l'infortunio, la data del versamento del premio o il permanere dei requisiti reddituali che danno diritto al pagamento del premio a carico dello Stato e le modalità di pagamento delle prestazioni.

La richiesta dell'erogazione delle prestazioni deve essere presentata, di regola, alla sede Inail competente in base al domicilio dell'infortunato.



Il medico indicherà:

- la data di guarigione clinica³;
- le conseguenze della lesione con la descrizione dei postumi invalidanti;
- le eventuali preesistenze.

L'Inail, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto o, in caso di non accoglimento dell'istanza comunica, entro lo stesso termine, il diniego dell'erogazione delle prestazioni, specificandone i motivi.

Rendita ai superstiti

A decorrere dal 17 maggio 2006, nei casi in cui derivi la morte direttamente dall'infortunio domestico o successivamente e in conseguenza dell'infortunio indennizzato, gli aventi diritto possono richiedere la rendita ai superstiti mediante presentazione all'Inail di specifica domanda su idoneo apposito modulo predisposto dall'Istituto, reperibile presso le sedi Inail e i patronati o sul sito www.inail.it.

^{3 -} La data di guarigione clinica e quindi la stabilizzazione del danno si ritiene conseguita nel momento in cui vi sia stata una piena ripresa di tutte le usuali attività domestiche ed è di regola coincidente con la fine delle cure mediche e farmacologiche ovvero con la fine del ciclo di eventuali trattamenti riabilitativi o fisioterapici

Come si riscuotono le prestazioni

Gli interessati, possono chiedere che le prestazioni siano erogate in uno dei seguenti modi:

- accredito su conto corrente o libretto nominativo bancario o postale;
- accredito su carta prepagata dotata di codice IBAN;
- presso uno sportello bancario o postale solo per importi fino a 1.000 euro.

Cosa fare in caso di infortunio

In caso di infortunio domestico occorre rivolgersi, secondo necessità, a un ospedale o al proprio medico di famiglia per le consuete prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, precisando che si tratta di infortunio domestico.

Per la richiesta delle prestazioni si rimanda alla specifica sezione.

Cosa fare in caso di infortunio mortale

Nel caso in cui dall'infortunio domestico derivi la morte dell'assicurato, gli eventuali superstiti qualora sussistano i requisiti di assicurabilità, di regolarità nel pagamento del premio e gli altri presupposti di legge, devono presentare all'Inail domanda di erogazione della rendita.

Per i benefici a carico del Fondo vittime gravi infortuni la domanda deve essere presentata su apposita modulistica approvata con decreto ministeriale.

Il ricorso



Contro la decisione dell'Inail gli aventi diritto (infortunato o superstiti) possono presentare ricorso al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici entro 90 giorni dalla data del provvedimento (temine ordinatorio) e comunque non oltre il termine di prescrizione triennale.

Il ricorso va trasmesso per posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o presentato a mano, con lettera della quale verrà rilasciata ricevuta, alla sede Inail che ha emesso il provvedimento e che provvederà al successivo inoltro del ricorso al Comitato.

In caso di decisione negativa del Comitato, o trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ricevuto risposta, l'assicurato potrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

L'azione giudiziaria per ottenere la rendita si prescrive, comunque, nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio.



Per ulteriori informazioni e chiarimenti sui requisiti di assicurazione e sulle modalità di iscrizione e pagamento del premio si può:

- chiamare il Contact center Inail, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00, raggiungibile esclusivamente al numero 06.6001, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente;
- consultare il sito <u>www.inail.it>Assicurazione>Assicurazione infortuni</u> <u>domestici</u>, dove troverà tutti i documenti e le indicazioni relative all'assicurazione;
- · rivolgersi a una qualsiasi sede Inail;
- inviare un'email ad una delle seguenti associazioni delle casalinghe:
 - Obiettivo famiglia/Federcasalinghe: federcasalinghe.segreteria@gmail.com
 - Movimento Italiano Casalinghe MOICA: moicanazionale@moica.it
 - Sindacato Casalinghe Lavoratrici Europee SCALE UGL: scale@ugl.it.

Per inoltrare specifiche richieste, anche in relazione alle modalità di accesso e di utilizzo ai servizi online, e per richiedere assistenza, la invitiamo ad utilizzare il canale di accesso telematico "Inail Risponde" presente sulla barra blu del portale www.inail.it e raggiungibile alla voce "Supporto".





Inail, la persona al centro del nostro impegno.

Direzione centrale pianificazione e comunicazione Piazzale Giulio Pastore, 6 00144 Roma dcpianificazione-comunicazione@inail.it dcpianificazione-comunicazione@postacert.inail.it www.inail.it